

*COORDINAMENTO DI AZIONE SINDACALE
MEDICI DIRIGENTI
(Co.A.S. Medici Dirigenti)*

STATUTO

Art. 1) E' costituita in Roma una Associazione denominata "COORDINAMENTO DI AZIONE SINDACALE" *Medici Dirigenti* (Co.A.S. Medici Dirigenti), che assume la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e 37 cc.

Art. 2) La sede legale dell'Associazione è indicata sul sito <http://www.coasmedici.it> .

Essa potrà essere trasferita con il voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti all'Associazione rappresentati mediante delega dal Segretario Regionale competente, durante un Consiglio Nazionale, in cui sia stato indicato nell'Ordine del Giorno il trasferimento di Sede Legale.

Art. 3) Scopo dell'Associazione è la tutela della professionalità e degli interessi dei Medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Art.4) Gli scopi dell'Associazione si attuano mediante "AZIONI", di volta in volta deliberate, su proposta del Consiglio nazionale ovvero dell'Assemblea Nazionale.

Per "azione" si intende l'insieme di atti e attività in quanto espressione e manifestazione della volontà degli iscritti.

In fase iniziale, l'Associazione considera *PRIORITARIA l'azione* in funzione della salvaguardia e/o dell'applicazione del D.L.vo 502/92, così come modificato dal D.L.vo 517/93.

I vertici nazionali, regionali e locali, possono essere coadiuvati – per ciascuna azione – da un "Coordinamento d'azione", composto da non più di tre membri nominati – nel rispetto dell'art. 13 di questo Statuto – rispettivamente dal Direttivo Nazionale, dal Segretario Regionale e dal Segretario Aziendale/USL. Il Coordinamento di cui sopra nomina un Coordinatore.

I Vertici nazionali, regionali e locali possono anche avvalersi di "Commissioni per l'azione" (nazionali, regionali e locali) ai fini di adeguare, approfondire e studiare i problemi in relazione alle diverse realtà e/o situazioni.

Le suddette "Commissioni", formate su indicazioni rispettivamente dei vertici nazionali, regionali e locali, hanno funzione consultiva e sono composte da non oltre tre iscritti (anche in deroga al disposto dell'art. 13).

I vertici regionali e locali possono decidere, sentiti e/o su proposta rispettivamente dei Consigli regionali o delle Assemblee locali, "azioni" autonome, in relazione a problemi regionali o locali, sempre nel rispetto dell'art. 3 del presente statuto.

Art.4bis) L'Associazione svolge la propria attività senza scopo di lucro. E' apolitica ed apartitica.

Art.5) Soci fondatori sono tutti gli aderenti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e l'allegato statuto. Lo "status" di Socio fondatore è incompatibile con l'iscrizione a altri Sindacati medici. Si possono iscrivere all'Associazione tutti i Medici dipendenti del SSN, i quali devono dichiarare, per iscritto, di condividere gli scopi e di accettare integralmente lo statuto.

Art.5bis) Possono aderire al CoAS tutte le Associazioni di medici ospedalieri che ne facciano domanda e ne accettino integralmente lo statuto. Tali adesioni e le relative modalità sono subordinate all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art.6) Organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea Nazionale, costituita da tutti gli associati che vi partecipano;

Ai fini di ogni votazione necessaria per la vita ed il funzionamento degli organi dell'Associazione a ciascun iscritto è attribuito un singolo voto.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale avverrà attraverso avviso pubblico affisso presso ogni singola Azienda o USL nel cui ambito risultino iscritti all'associazione, oppure attraverso pubblicazione nel sito internet dell'Associazione o per posta elettronica. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono custodite presso la sede legale nazionale dell'Associazione riconosciuta come tale in quel momento, unitamente a tutte le scritture contabili della Tesoreria Nazionale dell'associazione; ciascun iscritto potrà prendere visione previa motivata richiesta.

b) Direttivo Aziendale e/o di USL: composto da un Segretario e tre Consiglieri (eletti dagli iscritti di ciascuna USL e/o Azienda);

c) Consiglio Regionale, costituito da tutti i Segretari Aziendali e/o di USL e dal Direttivo Regionale : costituito da un Segretario, un Vicesegretario e quattro Consiglieri (eletti dal Consiglio regionale, fra i propri componenti).

Ciascun Consiglio regionale, su proposta del Segretario Regionale, può istituire il Coordinatore provinciale, coadiuvato da due Consiglieri provinciali. Il Coordinatore provinciale partecipa – a tutti gli effetti – con diritto di voto, al Consiglio regionale della propria regione; egli può partecipare – ma senza diritto di voto – al Consiglio Nazionale.

d) Consiglio Nazionale, costituito dai Soci fondatori e dai Segretari Regionali, che elegge, (fra i propri componenti) il :

1) *Direttivo Nazionale*, composto da :

Un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Generale;

2) *Un tesoriere*

3) *Un Probus Vir* che, su indicazione del Direttivo Nazionale, può nominare tra gli Iscritti due collaboratori per le necessità del suo operato.

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno e viene convocata su proposta del Consiglio Nazionale e/o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti.

L'Assemblea formula indirizzi e proposte sui temi di cui all'art.3.

Art. 7) Gli organi di cui ai paragrafi b), c), d) del precedente art. 6, possono riunirsi in forma ordinaria e straordinaria in qualsiasi tempo e luogo ad iniziativa del Presidente (per il par. d)), del Segretario regionale (per il par. c)) o del Segretario Aziendale/USL (per il par. b)) e/o a domanda di almeno 1/3 dei costituenti di cui ai predetti paragrafi. Ciascun membro, di cui ai paragrafi b), c) d) del precedente art. 6, che senza giustificato motivo sia rimasto assente per più di tre rispettive sedute, sarà considerato dimissionario e sostituito.

Art.8) Tutte le cariche elettive hanno validità tre anni. Ciascun membro eletto risponde in proprio per le mansioni a lui affidate.

Art.9) L'iscrizione avviene attraverso la firma di una delega indirizzata all'Associazione e alla Azienda Sanitaria da cui si dipende, ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti. La quota individuale associativa per gli iscritti è fissata nello 0,5% dello stipendio annuo base, pagabile in 12 o 13 rate mensili.

Il Consiglio Nazionale può deliberare la variazione della quota individuale sulla base di comprovate esigenze di bilancio. Le quote associative sono riscosse dalle Tesorerie regionali o dalla Tesoreria Nazionale.

Le Tesorerie Regionali, trimestralmente, inviano alla Tesoreria Nazionale, per ogni Iscritto, una somma mensile indicata nel Codice Etico, che può essere aggiornata da un Consiglio Nazionale all'uopo convocato.

Il Segretario regionale è affiancato da un Tesoriere regionale per gestire la

ordinaria amministrazione della regione di appartenenza. Il Tesoriere Nazionale, che non può mai coincidere con altra carica nazionale, svolge anche mansioni di Revisore dei conti verso qualunque conto corrente riferito al CoAS Medici, o su indicazione del Presidente; nello svolgimento di questa funzione, può avvalersi di due Tesorieri regionali da Lui nominati; di quanto accertato dalla sua azione, ne riferisce al Presidente.

La revoca della iscrizione all'Associazione deve essere formalizzata da ogni Iscritto tramite disdetta scritta inviata all'Ufficio aziendale per le Relazioni Sindacali.

Art. 10) I successivi "*Regolamenti*" sviluppano ed integrano gli articoli del presente Statuto e ne sono parte integrante :

1. Allegato "A" : Regolamento per le elezioni delle Cariche Statutarie;
2. Allegato "B" : Regolamento provvedimenti disciplinari, (Collegio dei Probi Viri);
3. Allegato "C" : Codice Etico;
4. Allegato "D" : Fondo di Mutuo Soccorso Legale.

Art.11) In fase iniziale, le cariche del Direttivo Nazionale saranno ricoperte dai Soci fondatori. Le altre cariche, ove possibile, saranno ricoperte dagli iscritti (regionali e locali) su indicazione del Consiglio Nazionale.

Art. 12) I Soci fondatori, gli ex-Presidenti e gli ex-Segretari Nazionali possono partecipare, con diritto di voto, a tutti i Consigli Regionali e Nazionali, purché ancora iscritti al *Co.A.S.* e non iscritti ad altri sindacati.

Qualsiasi Iscritto al *Co.A.S.* venga posto o chieda di essere posto in quiescenza con iscrizione ancora in essere, può chiedere di rimanere associato al **Co.A.S. Medici Dirigenti** attraverso domanda annuale ed il contestuale pagamento in una unica soluzione, tramite bonifico bancario, della quota versata

annualmente da ogni Iscritto alla Tesoreria Nazionale (*Conto Corrente Nazionale*) nella misura fissata dal “*Codice Etico*“ associato a questo Statuto. Tale quota associativa potrà essere versata solo alla Tesoreria Nazionale (Conto corrente "Nazionale").

L'iscrizione annuale al *Co.A.S. Medici Dirigenti* come pensionato, associato in quanto già iscritto, darà origine al godimento di tutti i diritti e vantaggi offerti dall'Associazione; in particolare, i D.M. pensionati in regola con l'iscrizione annuale, possono votare e candidarsi per la copertura di un incarico regionale e/o nazionale; possono inoltre ricoprire l'incarico di Tesoriere regionale e/o nazionale, purché nel rispetto dell'Art. 9 di questo Statuto.

Art.13) Qualsiasi carica dell'Associazione è INCOMPATIBILE con l'iscrizione ad altre Associazioni Sindacali. Ove esistano gli estremi di tale incompatibilità, la carica e le relative funzioni sono automaticamente ed immediatamente annullate.

Art.14) Il Presidente rappresenta l'Associazione ed agisce in suo nome. Ha la firma sociale; convoca e presiede il Consiglio Nazionale, il Direttivo Nazionale e l'Assemblea Nazionale. Cura la esecuzione dei deliberati presi dagli Organi di cui sopra e vigila in genere su tutto l'andamento dell'Associazione.

Art.15) Tutte le votazioni nei Consigli Nazionali hanno validità a maggioranza semplice (50% + 1) del numero di Iscritti rappresentati per delega dai Segretari Regionali (1 voto ogni 30 iscritti).

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art.16) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di associazioni. Il presente Statuto può essere modificato e/o integrato e/o sostituito, in toto o in parte, dal Consiglio Nazionale su approvazione di almeno due terzi degli iscritti rappresentati per delega dai Segretari Regionali; ogni Segretario Regionale avrà a disposizione un voto per la Regione che

rappresenta, cui si aggiungerà un voto ogni venti Iscritti di quella Regione.

*Questo testo è stato così definito ed approvato all'unanimità il 1° giugno 2019, in Firenze
durante un Consiglio Nazionale appositamente convocato.*